

Legge regionale 26 luglio 1991, n. 16.

**Assestamento dell'organico del personale in servizio presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale e completamento del nuovo assetto organizzativo.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Variazioni dell'organico regionale**

1. In relazione alle esigenze di completamento del nuovo assetto organizzativo e al fine di consentire i provvedimenti attuativi di cui all'art. 35 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono apportate le seguenti variazioni all'organico regionale.

2. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è aumentata di n. 20 unità.

3. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore direttivo è diminuita di n. 79 unità.

4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è aumentata di n. 51 unità.

5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale è aumentata di n. 50 unità.

6. La dotazione organica della qualifica funzionale di esecutore è diminuita di n. 33 unità.

7. La dotazione organica delle qualifiche funzionali di operatore e di ausiliario è diminuita, rispettivamente, di n. 3 e n. 6 unità.

**Art. 2**

**Personale con mansioni di terminalista**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo i posti in aumento riferiti alla qualifica di collaboratore professionale, previsti, oltre che dalla presente legge, dalla tabella A della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, per un totale di n. 320 unità, sono assegnati attraverso un'apposita selezione per titoli e prova pratica a dipendenti con qualifica di Esecutore per l'attribuzione della figura professionale di terminalista ai sensi dell'art. 35, comma 1, della citata legge regionale n. 12.

**Art. 3**

**Personale laureato con qualifica di istruttore direttivo**

1. In relazione al completamento del nuovo assetto organizzativo, il personale in possesso del diploma di laurea attualmente inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore direttivo, con anzianità di 3 anni nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà accedere alla qualifica funzionale di funzionario previo superamento di concorso interno riservato.

**Art. 4**

**Personale con funzioni di vigilanza nel settore primario**

1. A modifica di quanto disposto dall'art. 57, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, i requisiti per l'appartenenza al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli previsti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo.

2. I dipendenti regionali in servizio costituenti il nucleo organico di ispettori di cui al citato art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, con anzianità di 5 anni nella qualifica di istruttore alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello richiesto per l'accesso ai posti, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo, previo superamento di concorso interno riservato.

3. I dipendenti regionali che disimpegnano funzioni di delegato speciale per le malattie delle piante in relazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1986, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo previo superamento di concorso interno riservato.

**Art. 5**

**Adempimenti attuativi**

1. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire con proprio provvedimento le modalità di applicazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, nei limiti della dotazione organica tabellare in vigore.

**Art. 6**

**Dotazioni organiche**

1. Le dotazioni organiche del personale del ruolo regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono così modificate:

	Consiglio	Giunta	Totale
— Dirigente regionale generale	8	87	95
— Dirigente regionale	20	250	270
— Funzionario	19	591	610
— Istruttore direttivo	11	385	396
— Istruttore	25	923	948
— Collaboratore professionale	28	292	320
— Esecutore	28	679	707
— Operatore	18	124	142
— Ausiliario	10	94	104
— Addetto alle pulizie	1	1	2
<b>Totale</b>	<b>168</b>	<b>3.426</b>	<b>3.594</b>

**Art. 7**

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'ar-

articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 luglio 1991

Cremonese

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 luglio 1991, n. 16.**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giorgio Carollo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 1 febbraio 1991, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 febbraio 1991, dove ha acquisito il n. 36 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1<sup>a</sup>, in data 21 febbraio 1991;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 febbraio 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione; ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Maurizio Creuso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 marzo 1991, n. 1421;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 aprile 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 2 maggio 1991, n. 5963/20203, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica con il seguente provvedimento: n. 200/2085/VE 030.01/33 Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Affari regionali. Riferimento nota numero 4800/20203 datata 3 aprile 1981 concernente legge regionale "Assesamento organico personale in servizio presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale e completamento del nuovo assetto organizzativo" Governo ha rilevato che provvedimento est censurabile per disposizioni cui articoli 3 et 4 in quanto disponendo inquadramenti in qualifiche superiori —anche in mancanza prescritti titolo studio et anzianità in qualifica appartenenza - ivi previste figure professionali mediante esperimento procedure concorsuali interne a termine, peraltro, norma transitoria cui articolo 37 l.r. n. 30/1985, aut ope legis, in difformità da vigente disciplina contrattuale, pongonsi in contrasto con principi costituzionali buon andamento et imparzialità pubblica amministrazione cui articolo 97 Costituzione. Suesposti motivi Governo habet rinvio provvedimento at nuovo esame Consiglio regionale»;
- La 1<sup>a</sup> Commissione consiliare ha esaminato un nuovo progetto di legge in data 13 giugno 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente, alla prescritta relazione ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456.
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Maurizio Creuso ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 giugno 1991, n. 3754;
  - La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 25 giugno 1991;
  - Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge previsto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale.

**Struttura amministrativa regionale competente:**  
Dipartimento per il personale

